

Att. Tutti gli Organismi di valutazione della conformità accreditati dal DC

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica N. 12/2020
Accreditamento per la verifica / validazione di asserzioni (claim) ai sensi della
norma ISO/TS 17033**

Premessa

La specifica tecnica internazionale ISO/TS 17033:2019 *Ethical claims and supporting information – Principles and requirements* **contiene principi e requisiti per lo sviluppo e la dichiarazione di affermazioni etiche** e per fornire le informazioni di supporto, **laddove non siano stati sviluppati standard specifici**, o per integrare gli standard esistenti.

Si tratta quindi di una Technical Specification, che è un documento normativo ma non uno standard. Questo ne sottolinea l'aspetto di innovazione e l'urgenza con cui questo documento normativo è stato pubblicato.

Questo documento è destinato a tutti i tipi di organizzazioni ed è applicabile a tutti i tipi di affermazioni etiche relative a un prodotto, processo, servizio od organizzazione.

Questo documento può essere utilizzato anche da coloro che cercano una migliore comprensione delle affermazioni etiche e del loro utilizzo. Questo documento contiene requisiti per supportare la definizione, la verifica o lo sviluppo di programmi per affermazioni etiche, in particolare quando si riferiscono ad associazioni di imprese, oppure a specifici settori o mercati.

"Fa bene alla salute", "fatti con amore", "sapore vero", "cruelty free", "fate l'amore con il sapore". I claim sulle etichette che parlano al nostro lato etico ed emotivo sono sempre più diffusi. Come facciamo a sapere quali affermazioni siano legittime, verificabili, accurate e non fuorvianti e cosa significano veramente?

Jenny Hillard, co-coordinatore del gruppo di lavoro ISO che ha sviluppato la specifica tecnica, ha affermato che il settore dell'etichettatura etica è estremamente complesso: *"Esistono molti tipi di etichette etiche e schemi di etichettatura, nonché variazioni nei diversi paesi e diversi modi di interpretare le informazioni. ISO/TS 17033 è progettato per riunire gli elementi chiave da questi schemi in modo che le informazioni fornite in tali claim siano chiare, ben comprese e affidabili."*

Contesto normativo

ISO/TS 17033 trae informazioni dalla serie ISO 14020 sull'etichettatura e le dichiarazioni ambientali, dalle linee guida ITC (International Trade Center) Guidelines for Providing Product Sustainability Information, come parte del 10YPF Consumer Information Programme e dal ISEAL Sustainability claims – good practice guide.

ISO/TS 17033 è stato sviluppato congiuntamente dal comitato ISO sulla valutazione della conformità (CASCO) e dal comitato ISO sulle politiche a tutela dei consumatori (COPOLCO) e ha coinvolto una vasta gamma di parti interessate tra cui rappresentanti di governo, industria, operatori di sistemi di etichettatura etica, rappresentanti dei consumatori e ONG.

Per quanto riguarda il panorama legislativo, i principi indicati nei regolamenti che seguono sono trasversali ed identici per tutti i Paesi della UE così come quelli in vigore negli USA, in Giappone e in moltissimi altri Stati.

Ed anche se i claim di ogni settore che riguardino la salute, la nutrizione (L'agenda ONU 2030 li inserisce negli **obiettivi di sostenibilità sociale**), sono normati, la valutazione secondo la ISO/TS

17033 ne rafforza la veridicità, l'affidabilità e la superiorità rispetto a quella cogente. Ad esempio, i claim "cruelty free" o "realizzato senza lavoro minorile" non hanno forse una funzione sociale?

Con riferimento alla normativa cogente, si ricordano in particolare,

- *Regolamento (UE) N. 1169 /2011* che è stato elaborato essenzialmente "per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione ...e per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni **di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica**.
- *Regolamento (CE) N.1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute* nato per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori (oltre ad un efficace funzionamento del mercato interno) rispetto a tutte le asserzioni figuranti nelle comunicazioni commerciali, nell'etichettatura e nella presentazione o pubblicità dei prodotti alimentari. L'impiego di tali indicazioni richiede, a norma di legge, che le stesse, per ciascun effetto vantato (fisiologico o nutrizionale) debbano obbligatoriamente essere basati su dati scientifici generalmente accettati. Ciò sta a significare che rispetto alle indicazioni nutrizionali e sulla salute normate quali "ad alto contenuto di proteine "senza sodio" o "senza lattosio" sarà possibile verificare /validare e/o certificare su base scientifica ed analitica la presenza e/o l'assenza dei componenti/ingredienti sottostanti e qualificanti le asserzioni. Tenendo conto naturalmente delle "Linee Guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale" del Ministero della Salute" predisposte alla luce del documento della Commissione Europea meglio conosciuto come "Document guidance for the control of compliance with EU legislation on reg.(EU)1169/2011 dir.90/496/EEC and dir.202/46/EC with regard to the setting off tolerances for nutrient values declared on a label".
- Per il comparto dei cosmetici viene applicato il *Regolamento (UE) 655/2013* il cui scopo è garantire che le informazioni (claims) indicate nei prodotti siano utili, comprensibili e affidabili e di permettere all'utilizzatore finale di prendere decisioni informate al fine di compiere la scelta che permetta di soddisfare le loro aspettative ed esigenze.
- L'art. 1 co. 525 e co. 536 della Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto il divieto di pubblicità sanitaria promozionale
- Poiché la 17033 contempla anche i claim etici comparativi (17033 §3.4) si ricordano le norme cogenti sulla pubblicità comparativa e della concorrenza: Decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, Reg.1924/2006 art.9, Decreto Legislativo n. 67 del 25/02/2000, Codice del Consumo e Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Si ricorda infine che la semplice conformità alla legge non è certificabile (sebbene possa essere assoggettabile ad un audit di compliance - parere legale), ma può essere implicitamente confermata in un programma legato a caratteristiche quali/quantitative superiori rispetto alla legge.

Contesto socio economico

Lo sviluppo sostenibile consiste nel soddisfare i bisogni della società vivendo entro i limiti ecologici del pianeta e senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze¹. Lo sviluppo sostenibile ha tre dimensioni: economica, sociale e ambientale² - che sono interdipendenti; per esempio, l'eliminazione della povertà richiede la promozione di giustizia sociale e sviluppo economico e protezione dell'ambiente.

Poiché lo sviluppo sostenibile riguarda gli obiettivi economici, sociali e ambientali comuni a tutte le persone, esso può essere usato per riassumere le più ampie aspettative della società che devono

¹ Fonte: United Nations (UN), United Nations World Commission on Environment and Development (WCED): Our Common Future. 1987

² la cultura una quarta dimensione? <https://asvis.it/approfondimenti/208-4310/la-cultura-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-festival-2019-dallanalisi-innovativa-dei-modelli-alle-proposte-artistiche>;
<http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-sostenibile>

essere prese in considerazione dalle organizzazioni che cercano di agire in modo responsabile. Pertanto, l'obiettivo generale della responsabilità sociale di un'organizzazione dovrebbe essere quello di contribuire allo sviluppo sostenibile.

La norma, strutturata in forma di documento autoportante, affronta affermazioni che per esempio coprono il commercio equo, la tutela degli animali, l'approvvigionamento locale³ e altro per rendere le etichette e le informazioni fornite verificabili, accurate e non fuorvianti.

I claim etici, qualunque sia il media sul quale viene diffuso (il labeling o l'etichettatura è anch'esso un media) valgono i principi che risiedono in tutte le norme che riguardano le asserzioni, le indicazioni e le molteplici forme di comunicazione di cui la pubblicità commerciale è parte integrante. Gli spot radiofonici o televisivi altro non sono che modalità di diffusione di claim.

I claim etici possono configurarsi come un'asserzione oppure come un simbolo, una grafica, un logo, tra le tante forme possibili, come elementi/forme a sé stanti oppure in combinazione tra loro, ed essere diffusi sulla confezione o su un'etichetta di prodotto, in una comunicazione pubblicitaria o divulgativa (vedi ISO/TS 17033 §3.1 Nota 1).

1) Norma e regole di Accredimento

Introduzione	<p>Prima di iniziare una valutazione a fronte della ISO/TS 17033 occorre accertarsi che sussistano queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Siamo in presenza di un claim• Questo claim è di tipo etico• Il claim è verificabile, accurato e non fuorviante• Come l'oggetto del claim si collega ad altre norme/schemi• Sono state coinvolte le pertinenti parti interessate, ove rilevanti <p>Di seguito qualche chiarimento.</p> <p>1) Siamo in presenza di un claim</p> <p>Occorre distinguere tra claim etici, che è l'oggetto della ISO/TS 17033, e un payoff emozionale, che è una frase costantemente associata a un determinato brand o prodotto in quanto ne sintetizza i valori e la filosofia. Il Payoff è un testo che integra e completa l'identità di un brand, rendendolo riconoscibile, memorabile, coerente.</p> <p>Alcuni esempi di payoff emozionali sono Adidas: Impossible is nothing. McDonald's: I'm loving it. Nokia: Connecting People. Dove c'è Barilla c'è casa. Amaro Ramazzotti: Milano da Bere. De Beers: Un diamante è per sempre.</p> <p>I payoff <u>solo</u> emozionali non sono oggetto della ISO/TS 17033.</p> <p>2) Questo claim è di tipo etico</p> <p>Come riportato al punto 3.1 della ISO/TS 17033, <i>gli aspetti etici possono comprendere un ampio spettro di questioni sociali, di giustizia economica e sostenibilità, per esempio approvvigionamento locale, commercio equo e solidale, trattamento umano degli animali.</i></p> <p>Un claim che per esempio evidenzia semplicemente caratteristiche tecniche di un prodotto <u>non</u> è oggetto della ISO/TS 17033 (es: quanto consuma una automobile ogni 100 Km, quanto dura una batteria, gli ingredienti di un alimento).</p>
--------------	---

³ Definizione secondo la norma: statement, symbol or graphic that declares one or more ethical aspect (related to economic justice and sustainability issues) of a product, process, service or organization. e.g. local sourcing, fair trade, humane treatment of animals.

Oppure, "prodotto che non contiene zucchero" e "prodotto realizzato senza zuccheri aggiunti" non sono claim etici oggetto della ISO/TS 17033 perché semplicemente rispettano la normativa cogente (Reg. CE 1169 e 1924 rispettivamente). Qualora invece il claim fosse "prodotto 100% senza zucchero" quest'ultimo andrebbe a vantare una superiorità rispetto la normativa cogente (in quanto supera le tolleranze previste dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2509_allegato.pdf) e si configurerebbe a tutti gli effetti come etico in quanto prende in considerazione aspetti salutistici e nutrizionali secondo l'Agenda Onu.

Dal punto di vista della validazione del claim ai sensi della ISO/TS 17033 le evidenze a supporto del claim "prodotto 100% senza zucchero" potrebbero essere, tra le altre, le prove di laboratorio accreditato/enti autorizzati (vedi es. università) oppure una certificazione di prodotto.

Per quanto riguarda invece il claim "prodotto realizzato senza zuccheri aggiunti" questo potrà al massimo avere un'attestazione di compliance perché è normato a livello cogente.

Si ricorda che la Convalida / verifica si differenzia da altre norme di valutazione della conformità:

- non fornisce come risultato una caratterizzazione (test)
- non è un esame (ispezione)
- non è un attestato di conformità per un periodo definito (certificazione)

Un claim è etico quando riguarda questioni sociali, di giustizia economica e sostenibilità e più in generale un claim è di natura etica quando rivendica un'implicazione sociale del consumo, ossia una diretta correlazione tra acquisto e positiva ricaduta sociale di esso (rif. Principio affidabilità § 4.2 ed equità § 4.6).

Un claim, per essere certificabile come "etico", deve differenziarsi in qualche modo dalla semplice prescrizione legislativa, e richiamare uno o più aspetti dell'ambito sociale, giustizia economica o sostenibilità.

3) Il claim è verificabile, accurato e non fuorviante

Non è possibile certificare claim generici, non precisi e oggettivi.

La verifica e validazione si basa su dati e riscontri scientifici e oggettivi. Deve poter essere possibile dimostrare con rigore investigativo (scetticismo professionale) la veridicità del claim.

Per poter essere dichiarato conforme alla ISO/TS 17033, i dati di supporto devono sostanziare il campo di applicazione, i principi, le ipotesi e le condizioni al contorno (per esempio, temporali, geografiche o fisiche) dell'asserzione. Ciò deve essere sufficiente e comprensibile per consentire agli utilizzatori, effettivi o potenziali, e alle altre parti interessate di valutare le asserzioni in termini di principi scientifici, pertinenza e validità complessiva, nonché di valutare se un'asserzione è coerente con le norme applicabili (ISO/TS 17033, § 8.1).

È indispensabile che ogni claim sia supportato da prove oggettive affidabili, rigorose, puntuali e rilevanti come richiamato nella norma ISO 17029 (§§ 3.2., 3.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.7, 8, 9.2.2 lettera F, 9.4.1 + note, 9.5.4, 9.6.3, 9.11.1 lettera F) e 17033 (§§ 4.2.2, 4.3.2.1, 5.1.5 lettere G e H, 8)

Deve essere dettagliato con precisione cosa viene garantito, e come la verifica dei requisiti viene condotta. Queste informazioni vengono riportate in un

programme (ISO/IEC 17029).

Un programme è l'insieme di regole, procedure e gestione per lo svolgimento di attività di convalida / verifica in uno specifico settore o campo, specificando l'analisi del contesto in cui viene utilizzato il claim, l'ambito di convalida / verifica, criteri di competenza, fasi del processo, attività di raccolta delle evidenze, reporting. Nella ISO/IEC 17065 il programme corrisponde allo "schema di certificazione".

La verifica della correttezza della comunicazione e dell'utilizzo del claim (ISO/TS 17033) deve essere insomma supportata da una verifica a fronte di un documento tecnico (programme) che preveda il rispetto dei requisiti alla base del claim stesso, proprio per dare garanzia a tutte le parti interessate della solidità e veridicità del claim.

La valutazione dei claim (secondo la ISO/TS 17033) si deve quindi intendere come integrativa rispetto ad una verifica a fronte di un documento tecnico (programme), relativi a quei determinati requisiti che sono invece propedeutici ed essenziali per la corretta comunicazione del claim.

4) Come l'oggetto del claim si collega ad altre norme/schemi

a) Non è una alternativa a certificazioni già esistenti

Se esistono già norme specifiche applicabili al claim, non è possibile utilizzare la ISO/TS 17033 come metodo di validazione e verifica alternativi. È questo il caso dei claim per esempio in ambito ambientale (es: impronta di carbonio, emissioni in atmosfera durante il ciclo di vita del prodotto), o certificazioni di prodotto specifiche (es: prodotto biologico, prodotto sicuro garantito attraverso una marcatura CE, DOP/IGP).

Per la sua natura, la verifica/validazione di un claim di tipo etico non potrà sostituirsi a eventuali altre verifiche/validazioni/ certificazioni in essere o contemplate per il prodotto, processo, servizio od organizzazione a cui si riferisce il claim.

Al fine di salvaguardare gli interessi dei consumatori e altri stakeholder a cui sono rivolti i claim, dovrà essere mantenuta la chiara distinzione fra la attestazione di conformità del claim stesso e le eventuali certificazioni dell'oggetto al quale si riferisce il claim.

Se il claim è relativo all'ambiente, trovano applicazione le norme ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025 e ISO 14026.

In questi casi, oltre alla ISO/IEC 17029, gli organismi di valutazione della conformità (CAB) devono applicare la ISO 14065, e non la ISO 17033.

Si ricorda comunque che anche le norme ISO sull'etichettatura ambientale (ISO 14021, 5.3) non consentono l'uso di claim vaghi in ambito ambientale (es: azienda rispettosa dell'ambiente). Pertanto, a fianco dei criteri oggettivi e verificabili ci deve essere un claim coerente e trasparente (es. uso di risorse rinnovabili, uso di energie rinnovabili, etc.) e non una frase vaga e generica "rispettoso dell'ambiente".

b) Relazione eventuale ad altre valutazioni delle conformità esistenti

Un'azienda richiedente una attestazione di conformità di un claim alla ISO/TS 17033 si troverà meglio predisposta al suo ottenimento qualora sia già in possesso di altre dichiarazioni o certificazioni che possano avere una rilevanza indiretta, essendo meglio preparata ad affrontare il processo necessario, e ciò avrà valenza in particolar modo laddove le certificazioni/attestazioni – pur ben

distinte – si applicano allo stesso oggetto (ad esempio un prodotto/processo).

Esempio, se si volesse certificare una “filiera agroalimentare sostenibile” (ISO/TS 17033), potrebbe essere utile, ma non indispensabile, il possesso della certificazione ISO 22005 sulla tracciabilità della filiera agroalimentare.

Oppure, nel caso si volesse per esempio verificare un claim “*prodotto con ingredienti 100% naturali*” occorrerebbe tenere in considerazione la ISO/TS 19657:2017 - *Definitions and technical criteria for food ingredients to be considered as natural* (oltre alla eventuale normativa cogente applicabile).

In aggiunta alla valutazione di conformità di claim etici alla ISO/TS 17033, potrà essere inserito nel programma un riferimento ad una certificazione già in essere (di sistema, prodotto o servizio), quale elemento qualificante che può dare maggiore fondatezza a quanto comunicato e dichiarato.

Una attestazione di conformità alla ISO/TS 17033, di un claim che si riferisce ad un prodotto, processo, servizio od organizzazione, è quindi diversa e distinta dall'eventuale certificazione dello stesso oggetto secondo esistenti schemi di certificazione.

Il concetto è ripreso sul sito ISO in merito allo standard di accreditamento ISO 17029: “*This document is applicable to validation/verification bodies in any sector, providing confirmation that claims are either plausible with regards to the intended future use (validation) or truthfully stated (verification). However, results of other conformity assessment activities (e.g. testing, inspection and certification) are not considered to be subject to validation/verification according to this document. Neither are situations where validation/verification activities are performed as steps within another conformity assessment process”.*

Nel caso in cui il claim facesse comunque un chiaro riferimento a caratteristiche verificabili/validabili richiamati in prodotti della normazione (Reg. 1025/2012) o in documenti emessi da Accredia, la verifica/validazione può essere rilasciata solo dopo la verifica della presenza di pertinenti certificazioni e relative prove accreditate in base agli accordi MLA/MRA di EA/IAF/ILAC.

Parimenti, se il claim dovesse far riferimento al possesso di autorizzazioni / licenze, queste devono essere oggetto di verifica. Delle verifiche di cui sopra deve essere tenuta registrazione nei documenti di audit.

c) Relazione obbligatoria ad altre valutazioni delle conformità esistenti

Nel caso in cui fossimo in presenza di un claim etico che vanta anche caratteristiche tecniche di prodotto, il cliente dovrà fornire quale evidenza comprovata a supporto del claim una certificazione e/o test accreditati, ove applicabile.

Es.1 Grano 100% africano coltivato nel rispetto dei lavoratori: il cliente è in possesso di test accreditati (esame a campione di genetica)/certificazione di prodotto per provare la provenienza del grano

Es.2 la bontà che non ha bisogno di aromi: il cliente non ha certificazione di prodotto ma fornisce prove scientifiche redatte da Università, quale istituto di ricerca riconosciuto da norme ministeriali, che attestano la veridicità e affidabilità del claim. L’OdC in questo caso potrà validare/verificare il claim ai sensi della 17033 senza certificazione di prodotto o test di laboratorio accreditato.

	<p>5) Sono state coinvolte, dove rilevanti, le parti interessate</p> <p>La verifica/validazione a fronte della ISO/TS 17033 garantisce, inoltre, che il claim, e il programme correlato, sia stato reso noto e condiviso dalle principali parti interessate, nei casi in cui il loro coinvolgimento fosse rilevante.</p> <p>Le asserzioni etiche si basano infatti su criteri sviluppati attraverso il coinvolgimento delle parti interessate, laddove rilevanti, comprese quelle provenienti dai Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Per esempio, devono essere coinvolte nei casi in cui il claim dovesse riconoscere e preservare le conoscenze tradizionali e locali che contribuiscono alla protezione ambientale e al benessere umano (§ 4.5.1 e § B.4 dell'Annex 2)</p> <p>La scelta di quale parti interessate coinvolgere potrebbe cambiare in base al contesto comunicativo del claim (es: coinvolgere una parte interessata locale se il claim viene utilizzato solo in un ambito locale, e viceversa una parte interessata di rilevanza nazionale o internazionale per claim che verranno utilizzati in ambiti nazionali o internazionali), o alla natura stessa del claim (es: coinvolgere una parte interessata locale se il claim si riferisce ad una caratteristica locale tipica di un certo territorio).</p>
<p>Norme di riferimento</p>	<p>Documenti di riferimento</p> <p>Norma di accreditamento: ISO/IEC 17029.</p> <p>Questa norma deve essere applicata insieme ai requisiti della ISO 17033, nonchè al singolo programme stabilito nei termini della ISO/IEC 17029. L'accreditamento si basa pertanto almeno su questi tre pilastri fondamentali. Potrebbe a volte esistere un ulteriore documento normativo specifico applicabile ad una categoria/ gruppo di claim (Es: PdR UNI relativa ai claim sulla sostenibilità), che dovrà essere presa in considerazione se il claim rientrasse nel suo campo di applicazione.</p> <p>Il panorama normativo applicabile ad un claim potrebbe quindi essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il riferimento alla ISO/IEC 17029 2) Il riferimento alla ISO/TS 17033 3) PdR UNI relativa ai claim sulla sostenibilità (quando disponibile), se il claim si riferisce all'ambito sostenibilità 4) programme <p>Un programme per una determinata tipologia di claim potrà essere sviluppato ad esempio da associazioni industriali, regioni (per il proprio territorio), scheme owner ed eventualmente anche gli stessi organismi di verifica e validazione.</p> <p>Requisiti e indicatori richiamati nel programme devono essere chiari e riferibili ove possibile a documenti esistenti (es: Codex alimentarius, Agenda ONU 2030).</p> <p>La verifica/validazione può essere rilasciata solo se viene fornita evidenza del soddisfacimento di tutti i requisiti previsti all'Annex B.</p> <p>Da considerare con particolare attenzione i principi che, sebbene non siano requisiti, costituiscono una guida per gestire situazioni non previste. I principi richiamano i concetti di trasparenza, affidabilità, rilevanza, equità, coinvolgimento delle parti interessate.</p> <p>Durata della verifica/validazione del claim</p>

	<p>Si consideri che la valutazione ISO/IEC 17029 rappresenta una sorta di fotografia di una determinata situazione e non ha attività di "sorveglianza" associate, in quanto fa riferimento a un singolo momento o ben definito arco temporale. Es: validazione di un claim sul miglioramento della performance energetica (riduzione del 10 % dei consumi energetici nei prossimi 2 anni). Vedere A.6.1 della ISO/DIS 50003:2020</p> <p>L'attività di verifica/validazione è una istantanea, che conferma quanto una affermazione (rivolta al futuro o al passato) sia plausibile. <i>Rebus sic stantibus</i>. Nel momento in cui cambiano i processi, tecnologie, ingredienti, ecc., occorre rifare la valutazione per confermare l'esito della verifica/validazione. In altre parole, una verifica/validazione vale fino a quando non cambia qualcosa. Come la Certificazione di un prodotto unico non in serie, per cui non è prevista la sorveglianza.</p> <p>Esito negativi della valutazione In caso di esito negativo della verifica/validazione, l'organismo emette un attestato di esito negativo, in accordo a quanto prescritto dalla ISO/IEC 17029 o dagli specifici requisiti del programme.</p> <p>Conflitti di interesse del CAB Un Organismo accreditato ISO/IEC 17029 non può offrire il servizio di verifica/validazione allo stesso cliente e sullo stesso claim già oggetto di un servizio di consulenza da parte del medesimo Organismo.</p>
Scopo della verifica	<p>L'obiettivo della verifica è verificare/validare la conformità di un claim etico, così come definito dalla ISO/TS 17033.</p> <p>Le attività di verifica e le relative modalità (es: durata e attività di valutazione) dipendono dal claim e dalla natura dello stesso, e dovranno pertanto essere meglio definite nell'ambito del singolo programme. Per fare un esempio, un conto è valutare un claim "cruelty free" affermato da parte di una grande società di cosmesi, un altro un formaggio prodotto da un piccolo caseificio situato in montagna per cui si dovesse dichiarare "formaggio da animali che respirano aria di montagna".</p> <p>Campagna di comunicazione commerciale, labeling e packaging</p> <p>I claim devono rispettare le norme riguardanti le asserzioni e le norme e i codici etici relativi ai mezzi/canali di comunicazione attraverso i quali vengono diffusi. Da qui anche l'importanza di considerare il contesto⁴ nel quale i claim etici verranno inseriti; infatti la natura del claim sarà influenzata da come e dove (mezzo di diffusione) verrà utilizzato.</p> <p><u>La ISO/TS 17033 si riferisce però solo al claim (frase, logo, grafica o simbolo), e non alla campagna pubblicitaria o al labeling e packaging in sé. È corretto quindi valutare la congruità del claim nel contesto, ma non viene validato anche il contesto. Oggetto della verifica / validazione è il solo claim.</u></p>

⁴ Di seguito si esplicitano i riferimenti alla ISO/TS 17033 in cui si sottolinea l'importanza del contesto per i claim etici:

- introduzione
- §3.1. nota 1
- §4.6.2
- §5.1.5 lettere J + S
- §9, 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 + nota
- §9.3 lettera E

A completamento, ISEAL Sustainability Claims Good Practice Guide (pag. 3)

	<p>Quindi, quando il claim è parte di una campagna di comunicazione commerciale, ovvero presente su labeling & packaging, pur comprendendola nell'attività di valutazione, questa non si estende a tutto il contesto comunicativo e la verifica/validazione del claim non può essere interpretata come la verifica/validazione della campagna pubblicitaria o del labeling e packaging.</p> <p>Documentazione a cura del CAB L'organismo deve predisporre un adeguato set documentale specifico, che comprenda anche esempi di claim non verificabili/validabili nell'ambito in cui opera (claim che non rientrano nell'applicazione della ISO/TC 17033).</p>
<p>Criteria di competenza Gruppo di Verifica dell'Odc</p>	<p>La competenza deve essere adeguata alla complessità del claim che deve essere valutato. Spetta all'organismo dimostrare che questa competenza sia presente, caso per caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenza specifica della norma ISO/TS 17033:2019 • adeguata presenza di competenze specifiche, anche legali, ove pertinente (es: normativa in materia di frode in commercio, pubblicità ingannevole e concorrenza sleale) • Competenza specifica relativa al claim (così come declinato nel programme) <p>In base al claim, potrebbe inoltre essere necessario disporre di competenze in materia di comunicazione con particolare riferimento alle regole deontologiche e comportamentali degli operatori del settore della comunicazione e pubblicità.</p>
<p>Criteria di competenza di chi svolge la review della pratica prima della delibera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Competenza specifica relativa al claim (con riferimento al programme) • Conoscenza della norma ISO/TS 17033:2019
<p>Criteria di competenza del Decision Maker dell'Odc</p>	<p>È richiesta agli Odc la dimostrazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza della norma ISO/TS 17033:2019 • Conoscenza della norma di accreditamento applicabile (ISO/IEC 17029) <p>Chi svolge l'attività di review può svolgere anche il ruolo di Decision maker. Chi svolge l'attività di delibera / review non può essere stato parte del Gruppo di Verifica.</p>
<p>Attestato o Statement rilasciato da un Organismo di verifica o validazione</p>	<p>ISO/IEC 17029</p> <p>Deve fare riferimento alla norma ISO/TS 17033:2019</p> <p>Deve essere riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • il claim verificato/validato. • La ISO/IEC 17029 • La ISO/TS 17033 • Il programme, che deve essere facilmente disponibile al pubblico su richiesta (si veda il principio 4.3.2 della ISO 17033) • Se esistente ed applicabile, deve far riferimento anche al documento normativo che disciplina i claim in un certo ambito (es: PdR UNI relativa ai claim sulla sostenibilità)

	<p>L'output della verifica è la conferma che il claim ha un livello di garanzia ragionevole o limitato ed è libero da errori materiali (comunque al di sotto della soglia di rilevanza stabilita) o ha esito negativo.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rimanda alla ISO/IEC 17029.</p>
Modalità, Tempi e periodicità delle verifiche	<p>Le modalità, i tempi di verifica e l'eventuale periodicità delle verifiche variano in funzione del diverso programme stabilito come previsto dalla ISO/IEC 17029.</p> <p>Deve essere preparato un programma di verifica (che preveda per esempio: attività in campo e documentali, autodichiarazioni, coinvolgimento dei fornitori, ispezioni, test di laboratorio).</p> <p>Il programma di verifica <u>deve essere parte integrante del programme.</u></p> <p>Per maggiori informazioni sul programme si faccia riferimento all'Annex A della ISO/IEC 17029.</p>
Loghi	<p>Secondo quanto indicato al punto 10.3.2 dello standard ISO/IEC 17029:2019 è possibile utilizzare diciture e marchi in relazione al claim validato/verificato nelle modalità indicate nei regolamenti dell'organismo accreditato che effettua la validazione/verifica. ACCREDIA verifica in sede di accreditamento che i regolamenti non siano fuorvianti e/o ingannevoli, per esempio con riferimento alla certificazione di prodotto o a diciture previste per legge.</p>

1) Processo di Accredimento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti nei Regolamenti di Accredia per la concessione dell'accREDITamento ed estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accredimento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

a) Valutazione del programme

L'accREDITamento viene concesso per programme specifici (e il certificato di accREDITamento riporterà il programme oggetto di accREDITamento), a meno che non siano disponibili documenti di riferimento per un ambito (es: se fosse disponibile una Norma o Prassi di Riferimento UNI sui claim in tema di sostenibilità, non sarebbe necessario un accREDITamento claim per claim, ma sarebbe sufficiente l'accREDITamento sulla Norma o Pdr sui claim di sostenibilità per poter poi verificare/validare ogni tipo di claim che ricada nell'ambito della sostenibilità).

Nel caso in cui un programme non sia mai stato verificato/validato sotto accREDITamento, si applica la PG-13-01 (occorre quindi presentare questo nuovo programme al Comitato di Accredimento e Consiglio Direttivo di Accredia), a meno che non sia presente un documento di riferimento per uno specifico ambito (nell'esempio sopra richiamato, è sufficiente quindi presentare la prima volta al Cda e CD Accredia solo la Norma o Pdr UNI sui claim di sostenibilità).

Non sono definiti ambiti specifici, rimane facoltà dei soggetti interessati promuovere documenti di riferimento per gli ambiti in cui si ritiene necessaria una regolamentazione.

b) Verifiche di accreditamento

A	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17029 ma accreditato per altre norme di accreditamento	<p>Esame documentale di 1 giornata.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate.</p> <p>1 Verifica in accompagnamento (affiancamento) di durata congrua al programma di controllo deciso dall'Organismo. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	OdC non ancora accreditato in nessuna norma di accREDITamento	<p>Esame documentale di 1 giornata.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.</p> <p>1 Verifica in accompagnamento (affiancamento) di durata congrua al programma di controllo deciso dall'Organismo. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.</p>
D	<p>OdC già accreditato ISO/IEC 17029</p> <p>Estensione ad altri claim / programme</p>	<p>Per ogni nuovo claim/programm l'esame documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si applica, se è già condotto in base alla PG-13-01 per la valutazione dello schema. - è della durata di 1 giornata, se non è già condotto in base alla PG-13-01 per la valutazione dello schema, essendo in presenza di un documento di riferimento per un ambito specifico (es: Pdr UNI sui claim di sostenibilità). <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Da valutare caso per caso se pianificare anche 1 Verifica in accompagnamento (affiancamento) di durata congrua al programma di controllo deciso dall'Organismo. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.</p> <p>È possibile valutare, caso per caso, l'applicazione dello scopo flessibile (si rimanda all'RT-37).</p>

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale

- a) Programme sviluppato in relazione al claim oggetto di verifica (se non già valutato in base alla PG 13-01)
- b) Istruzione (anche in forma di check list) predisposta dall'OdC per il GVI;
- c) Criteri di qualifica degli auditor, di chi fa la review e dei decision maker;
- d) Curricula ed evidenze di assegnazione delle qualifiche degli ispettori e di chi fa la review;
- e) Procedura per la costituzione e gestione dei Gruppi di Audit;
- f) Attestato rilasciato dall'OdC;
- g) Lista degli attestati di verifica / validazione già emesse, e delle prossime attività di verifica (dato necessario per poi pianificare la verifica in accompagnamento);
- h) Procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica validazione / verifica (dall'offerta all'attestazione);
- i) Per gli OdC NON accreditato per la norma per cui si chiede l'accREDITamento, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accREDITamento.

2) Mantenimento dell'Accreditamento

Verifica annuale presso la sede dell'organismo.

Devono essere verificati nel ciclo di accreditamento tutti i programmi con una verifica in accompagnamento, se applicabile.

Nel caso non fossero possibile effettuare delle verifiche in accompagnamento, per via della tipologia di claim verificato / validato, allora la verifica può essere svolta solo presso la sede dell'organismo.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione